



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Roma, data del protocollo in uscita

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	BOLZANO
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	TRENTO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	AOSTA
<i>Servizio Affari di Prefettura</i>	LORO SEDI
AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	

e, per conoscenza:

AL GABINETTO DEL MINISTRO	SEDE
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	SEDE
ALLA DIREZIONE CENTRALE DEGLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO	NAPOLI
<i>Centro Elettronico Nazionale</i>	
AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE <i>UAMA</i>	ROMA
AL MINISTERO DELLA DIFESA	ROMA
<i>Gabinetto</i>	
AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	ROMA
<i>Gabinetto</i>	
AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	ROMA
<i>Dipartimento delle Finanze</i>	
AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	ROMA
<i>Gabinetto</i>	
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA
AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,	
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	SEDE
ALL'AGENZIA DELLE DOGANE	ROMA



Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari
Polizia Amministrativa e Sociale
Protocollo : 557/PAS/U/014039/XV.H.8
Data: 09/12/2020 Classifica: XV.H.8



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

OGGETTO: Vigilanza sulla produzione, commercio e detenzione di artifici pirotecnici. Prevenzione e repressione degli illeciti in materia – Indicazioni alle Autorità Provinciali di P.S. per l'attività di controllo sugli articoli pirotecnici in vista delle festività di fine anno. "Servizio R.I.SE.C."

PREMESSA

Con l'approssimarsi delle festività di fine anno quest'Ufficio, come di consueto, ravvisa l'esigenza di diramare indicazioni volte ad agevolare le SS.LL. nell'esercizio delle attività di controllo, prevenzione e repressione degli illeciti in materia di articoli pirotecnici le quali, quest'anno, dovranno armonizzarsi con il quadro normativo introdotto ai fini del contenimento del contagio da COVID-19.

Al riguardo, il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020, con riferimento alla misure applicabili sull'intero territorio nazionale (art. 1), ha previsto che le attività commerciali al dettaglio possano svolgersi a condizione che siano rispettati i protocolli indicati al comma 10, lettera ff), del medesimo articolo.

Queste disposizioni, per espressa previsione dell'art. 2, comma 5, dello stesso D.P.C.M., si applicano anche alle regioni caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (cd. "Regioni arancioni"), ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.

Nelle Regioni, infine, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, di cui all'art. 3, (cd. "Regioni rosse") sono sospese le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione di quelle elencate nell'allegato 23 al medesimo D.P.C.M., tra cui, però, non figurano le attività di minuta vendita di artifici pirotecnici, munite di specifica licenza di pubblica sicurezza.

Resta fermo che, anche nelle "Regioni rosse" gli esercizi commerciali, di cui all'Allegato 23, potranno vendere al pubblico gli artifici da divertimento secondo le modalità e i termini descritti nel paragrafo c) della presente direttiva.

Infine, l'art. 4 del richiamato D.P.C.M. prevede misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali, che devono svolgersi nel rispetto dei protocolli previsti negli ambienti di lavoro, nei cantieri e nel settore del trasporto e della logistica.

Tenuto conto del delineato quadro normativo, i limiti alle libertà personali imposti dall'esigenza di contenimento del contagio possono determinare, sotto il profilo che qui interessa, il rischio di un aumento del ricorso agli acquisti di fuochi d'artificio *online* o presso soggetti non autorizzati, operanti, talvolta, sotto il controllo delle organizzazioni malavitose, con grave pregiudizio dell'esigenze di pubblica e sicurezza e pubblica incolumità degli operatori economici e consumatori finali.



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Ministero dell'Interno

Ancor di più, pertanto, occorre innalzare il livello di attenzione con riguardo al fenomeno della commercializzazione illecita dei prodotti pirotecnici e, in particolare, di quelli vietati.

Ciò premesso, allo scopo di indirizzare l'attività di prevenzione e vigilanza sulla produzione, commercio e detenzione di manufatti pirotecnici, i Sigg.ri Prefetti vorranno valutare la possibilità di porre la tematica all'attenzione della prima seduta utile del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Ciò al fine di sensibilizzare da un lato, i Comandi e gli Uffici delle Forze di Polizia affinché sia garantita l'effettività e l'efficacia di tutti gli interventi occorrenti per la tempestiva eliminazione dal mercato dei materiali illecitamente immessi e, dall'altro, le Autorità locali in vista dell'auspicio, sinergico contribuito degli organi amministrativi dipendenti.

I Sigg.ri Prefetti potranno valutare l'opportunità di invitare a partecipare alle predette sedute anche i Sigg.ri Procuratori della Repubblica, disretturnali o circondariali, presenti nel territorio delle rispettive province.

L'anticipata condivisione delle pianificazioni dei servizi volti a prevenire l'illecita commercializzazione e impiego dei prodotti pirotecnici, potrà, infatti, risultare di utilità per quelle Autorità Giudiziarie, ai fini dell'individuazione delle migliori soluzioni logistiche cui fare ricorso per la conservazione e custodia in sicurezza dei materiali sequestrati dagli Organi di polizia nell'esercizio delle attività di polizia giudiziaria.

Al riguardo si segnala che, come di consueto, la raccolta dei dati di sintesi, di seguito richiesti, continuerà ad essere effettuata, in tempo reale, mediante la dedicata procedura informatizzata R.I.S.E.C. (Raccolta Informatizzata Servizi di Capodanno), alla quale è possibile accedere mediante rete multimediale (indirizzo <https://upas.cen.poliziadistato.it>, selezionando nel menù orizzontale dei servizi la voce *capodanno*).

Le Questure, previa intese con i competenti Comandi provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, avranno cura di raccogliere, analizzare ed inserire anche i risultati dei servizi e delle operazioni svolte da quelle Forze di polizia territoriali e trasmetteranno, improrogabilmente entro le ore 18,00 del 28 dicembre p.v., i dati concernenti i sequestri effettuati, fino a quella data, di materiali pirotecnici o comunque di interesse, illecitamente importati, detenuti o fabbricati, specificandone la natura, la quantità e la Forza dell'ordine operante sul territorio che ha proceduto al sequestro.

Le Questure provvederanno, altresì, ad inserire i dati relativi alle medesime attività, che saranno dispiegate dai Corpi e dai Servizi di Polizia Municipale, anche nell'esercizio dei compiti di polizia del commercio.

Mediante la medesima procedura si riferirà, altresì, sulla tipologia dei controlli amministrativi effettuati e sulle sanzioni elevate, successivamente all'emanazione della presente circolare.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

A) MATERIALI OGGETTO DEL CONTROLLO

Per una migliore individuazione della tipologia del materiale oggetto di controllo ed allo scopo di agevolare tale attività, nonché quella di comunicazione dei dati, si precisa che, ad oggi, si possono rinvenire sul mercato:

- 1) ARTICOLI PIROTECNICI PROVVISI DELLA MARCATURA CE APPARTENENTI ALLE CATEGORIE "F1" (CAT. 1), "F2" (CAT. 2), "F3" (CAT. 3), "F4" (CAT. 4), "T1", "T2", "P1", "P2";
- 2) PRODOTTI DI IV E V CATEGORIA RICONOSCIUTI E CLASSIFICATI DA QUESTO MINISTERO AI SENSI DELL'ART. 53 DEL T.U.L.P.S..

Per ciascuna delle tipologie dei prodotti sopra indicati, si riepiloga quanto segue.

- 1) ARTICOLI PIROTECNICI PROVVISI DELLA MARCATURA CE APPARTENENTI ALLE CATEGORIE "F1" (CAT. 1), "F2" (CAT. 2), "F3" (CAT. 3), "F4" (CAT. 4), "T1", "T2", "P1", "P2".

Come noto, il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 ha dato attuazione alla Direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici.

Secondo tale disciplina, gli articoli pirotecnici provvisi della marcatura CE, provenienti da altro Stato, si intendono lecitamente immessi sul mercato, qualora siano oggetto di preventiva "comunicazione" alla Prefettura competente per territorio da parte dell'importatore (art. 14 D. Lgs. 123/2015).

Il decreto legislativo di recepimento n. 123/2015 stabilisce l'obbligo per i fabbricanti, gli importatori ed i distributori, a seguito di una richiesta motivata degli organi di polizia o delle autorità di sorveglianza del mercato, di fornire tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell'articolo pirotecnico.

Va precisato che tale documentazione deve essere fornita in lingua italiana o in una lingua che l'Autorità è in grado di comprendere, anche se diversa dalla lingua nazionale, così come stabilito dalla "guida blu" concernente l'attuazione della normativa UE sui prodotti a marchio CE realizzata dalla Commissione europea, sui cui contenuti questo Ufficio ha diramato la circolare esplicativa 557/PAS/U/013559/XV.H.MASS(77)SM del 31.08.2016, alla cui lettura si rimanda.

I titolari degli esercizi di minuta vendita, qualora non siano importatori o distributori, sono esentati, ex art. 11, comma 6, del citato decreto, dalla tenuta di detta documentazione.

Si ricorda che a decorrere dal 17 ottobre 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo 7 gennaio 2016, n. 1 che stabilisce obblighi, ai fini della tracciabilità, in capo ai fabbricanti ed agli importatori di articoli pirotecnici muniti della marcatura CE. In particolare, ai sensi dell'art. 4, detti operatori economici devono tenere un registro, anche in modalità informatica, di tutti i numeri di registrazione degli articoli pirotecnici da essi fabbricati o importati con la loro denominazione commerciale, il codice articolo, il loro tipo generico e sottotipo, se del caso, ed il sito di fabbricazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Un'adeguata forma di controllo, da adottarsi nella vigilanza degli articoli pirotecnici provvisti della marcatura CE, potrà consistere, oltre che nell'immediato riscontro visivo su forma, dimensione e/o peso, anche nell'accertamento strettamente documentale che dovrà prevedere il confronto tra le informazioni riportate nei documenti rilasciati dagli enti notificati, che devono accompagnare tali prodotti e quanto riportato nelle etichette apposte sugli stessi.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. 123/2015, l'etichetta degli articoli pirotecnici comprende almeno le informazioni sul fabbricante e, qualora il fabbricante non sia stabilito nell'Unione europea, le informazioni sul fabbricante e sull'importatore, il nome e il tipo dell'articolo pirotecnico, il suo numero di registrazione e il suo numero di prodotto, di lotto o di serie, i limiti minimi d'età e le altre condizioni per la vendita di cui all'articolo 5 dello stesso decreto, la categoria pertinente e le istruzioni per l'uso, l'anno di produzione per i fuochi d'artificio delle categorie F3 e F4 nonché, se del caso, la distanza minima di sicurezza. L'etichetta comprende il contenuto esplosivo netto (NEC).

All'indirizzo <https://upas.cen.poliziadistato.it>, selezionando nel menù verticale la dicitura “*CE del tipo*”, è possibile reperire ulteriori informazioni in merito, accedendo al file denominato “*istruzioni per la vigilanza dei pirotecnici marcati CE*”.

Si ricorda, infine, che le categorie previste dalla Direttiva 2013/29/UE – “F1”, “F2”, “F3”, “F4”, “T1”, “T2”, “P1” e “P2” – possono essere assegnate solo da un organismo notificato e sono riportate nel certificato che il medesimo ente rilascia.

In proposito, si richiamano le indicazioni di cui all'Allegato 1 al D.M. 9 agosto 2011, c.d. “*tabella di equiparazione*”, come modificato dai decreti del Ministro dell'Interno del 3 aprile 2012 e del 4 giugno 2014, che consente di equiparare - al fine di individuare le corrette modalità di deposito dei soli prodotti marcati CE - le categorie assegnate dall'organismo notificato alle categorie italiane previste dall'art. 82 Reg. T.U.L.P.S.

2) PRODOTTI DI IV E V CATEGORIA RICONOSCIUTI E CLASSIFICATI DA QUESTO MINISTERO AI SENSI DELL'ART. 53 DEL T.U.L.P.S.

L'applicazione dell'art. 34, comma 4, del decreto legislativo 123/2015 ha fatto decadere, alla data del 4 luglio 2017, la validità dei provvedimenti di riconoscimento e classificazione rilasciati dal Ministero dell'Interno ex art. 53 del T.U.L.P.S. e, pertanto, dal 5 luglio 2017, è vietata la fabbricazione, detenzione e immissione sul mercato di tutti gli articoli pirotecnici muniti di autorizzazione nazionale ex art. 53 T.U.L.P.S.

Possono trovarsi sul mercato solo quei prodotti di IV e V categoria riconosciuti e classificati da questo Ministero ai sensi dell'art. 53 del T.U.L.P.S., che esulano dal campo di applicazione della d. lgs. 123/2015.

Tra questi, particolare menzione va fatta per i fuochi artificiali, riconosciuti e classificati ai sensi dell'art. 53 T.U.L.P.S., che sono prodotti dai fabbricanti **per uso proprio** e cioè quelli che, muniti di etichetta, sono destinati ad essere utilizzati sul territorio nazionale per spettacoli eseguiti



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

direttamente dal fabbricante medesimo o da dipendenti della sua azienda (*cf. art. 1, comma 2, lettera g) del citato d. lgs. 123/2015*). Tali manufatti possono essere presenti, soltanto, nei depositi annessi alle fabbriche e possono essere trasportati, previo ottenimento della prescritta licenza prefettizia, unicamente da tali depositi verso i siti di sparo autorizzati ai sensi dell'art. 57 T.U.L.P.S. Ogni altro utilizzo, diverso da quello indicato, è vietato e sanzionabile a norma di legge.

Per completezza si rammenta che, sempre ai sensi del citato art.1, comma 2, del decreto legislativo 123/2015, oltre ai già richiamati fuochi d'artificio prodotti ed usati in proprio dai fabbricanti negli spettacoli autorizzati, continuano a mantenere la loro validità, anche dopo il 4 luglio 2017, i provvedimenti ex art. 53 del T.U.L.P.S., per:

- gli articoli pirotecnici destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate, dalle Forze di polizia e dai Vigili del fuoco;
- gli articoli pirotecnici rientranti nel campo di applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, successivamente sostituito dal Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239 (segnali da soccorso per l'equipaggiamento marittimo facilmente individuabili per avere impressi in etichetta il simbolo del timone);
- gli articoli pirotecnici da impiegarsi nell'industria aeronautica e spaziale;
- gli articoli pirotecnici esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni per la commercializzazione di articoli pirotecnici.

Tali prodotti – parimenti sprovvisi di marchio CE e non classificabili secondo le categorie europee – possono essere lecitamente detenuti (e quindi rinvenuti in sede di controlli) presso i depositi autorizzati, a condizione che siano provvisi, naturalmente, del citato provvedimento di riconoscimento ex art. 53 T.U.L.P.S.

Con circolare n. 5577/PAS/U/007884/XVI(53) recante "*Linee Guida per l'applicazione delle vigenti normative in materia di riconoscimento e classificazione degli esplosivi*", di data 20 luglio 2020, è stata ribadita la necessità che l'etichettatura di tali prodotti assicuri la pronta individuazione della loro natura, l'immediata determinazione della massa attiva del singolo pezzo o confezione, nonché le relative complete istruzioni per la sicurezza nel maneggio e nell'uso.

A conclusione del presente paragrafo riguardante i materiali oggetto del controllo, è opportuno rammentare che, ai sensi del D.M. 8 aprile 2008, è vietata l'importazione, la commercializzazione, il trasporto e l'impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità, fatte salve le specifiche deroghe autorizzate, ad esempio, per motivi di studio e sperimentazione.

Va sottolineata, al riguardo, la facilità di attivazione di detti detonatori che sono in grado di funzionare anche mediante semplici sorgenti elettriche quali pile, batterie di telefonini, ecc. e che sono per contro in grado di innescare esplosivi ad alto potenziale.

B) CONTROLLO DEGLI ESERCIZI DI MINUTA VENDITA MUNITI DI LICENZA DI P.S.

Appare, preliminarmente, opportuno ricordare che con il decreto del Ministro dell'Interno 16 agosto 2016 sono state introdotte modificazioni agli articoli 1 e 3 del capitolo VI dell'Allegato B al



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

R.D. 6 maggio 1940, n. 635. Al riguardo, è stata diramata la relativa circolare esplicativa n. 557/PAS/015805/XV.H.MASS(77)BIS del 14 ottobre 2016 con la quale si è evidenziato che negli esercizi di minuta vendita muniti di licenza di p.s., in accordo alle modalità stabilite nel decreto in argomento, non possono essere detenute polveri da mina, alcune tipologie di razzi e petardi e gli articoli pirotecnici della IV categoria destinati a persone con conoscenze specialistiche.

Tale provvedimento trae origine dalla necessità di ridurre la possibilità che i razzi ed i petardi con maggiore potenzialità offensiva possano essere destinati all'illecita commercializzazione, prevedendo, per gli stessi, una "tracciabilità" realizzata mediante l'espressa dichiarazione da parte del pirotecnico della quantità di razzi e petardi che intende impiegare in uno spettacolo autorizzato ai sensi dell'art. 57 T.U.L.P.S.. L'indicazione delle medesime quantità dovrà essere riportata nel nulla osta all'acquisto rilasciato dal Questore e nella licenza di trasporto emessa dal Prefetto.

In sintesi, oltre alle limitazioni per i citati razzi e petardi, l'innovazione normativa comporta che qualsiasi prodotto marcato "CE" delle categorie F4, P2 o T2, destinato a persone con conoscenze specialistiche - qualora rientrante nella IV categoria secondo la citata "tabella di equiparazione" - **non può essere detenuto e venduto negli esercizi di minuta vendita.**

Si confronti, in proposito, il seguente prospetto esemplificativo:

Categoria europea	Destinazione d'uso	Categoria equiparata ex art. 82 Reg. TULPS	Possibilità di detenzione nelle minute vendite
F4	RISERVATO A PERSONE CON CONOSCENZE SPECIALISTICHE	IV	NO
P2	RISERVATO A PERSONE CON CONOSCENZE SPECIALISTICHE	qualora IV	NO
T2	RISERVATO A PERSONE CON CONOSCENZE SPECIALISTICHE	qualora IV	NO
T2	RISERVATO A PERSONE CON CONOSCENZE SPECIALISTICHE	qualora VC	SI
T2	RISERVATO A PERSONE CON CONOSCENZE SPECIALISTICHE	qualora VD	SI

Il venditore, verificati i titoli ed i documenti necessari per l'acquisto, è tenuto ad annotare compiutamente gli estremi sul registro di carico e scarico ex art. 55 T.U.L.P.S., con le modalità di cui all'art. 108 del relativo regolamento.

Le disposizioni di cui all'art. 55 T.U.L.P.S., primo comma, non si applicano ai soli articoli pirotecnici provvisti della marcatura CE ed appartenenti alle Categorie "F1", "F2", "T1" e "P1" ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

C) CONTROLLO DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO NON MUNITI DI LICENZA DI P.S. E PRESSO AREE PUBBLICHE (AMBULANTI)

Con l'emanazione del decreto del Ministro dell'Interno 4 giugno 2014, di modifica dell'art. 6 del D.M. 9 agosto 2011, sono stati determinati i quantitativi massimi, le modalità di vendita e la tipologia dei prodotti vendibili presso gli **esercizi commerciali non muniti della licenza di P.S.** ex art. 47 T.U.L.P.S. e Capitolo VI dell'Allegato B al citato R.D. 6 maggio 1940, n. 635, (quali, ad esempio, i tabaccai, le cartolerie, i supermercati, ecc.).

In particolare, in tali esercizi di vendita è consentita la detenzione e la vendita di complessivi kg 50 netti di artifici da divertimento, nelle loro confezioni minime di vendita, dei seguenti articoli pirotecnici marcati CE:

1. **articoli pirotecnici della categoria F1;**
2. **articoli pirotecnici della categoria P1 della sola tipologia di prodotti da gioco;**
3. **articoli pirotecnici della categoria F2, ad eccezione dei prodotti di seguito elencati:**
 - 3.1) **artifici ad effetto scoppio con massa attiva (NEC) superiore a mg 150:**
 - petardi
 - petardi flash
 - doppio petardo
 - petardo saltellante
 - loro batterie e combinazioni;
 - 3.2) **artifici del tipo:**
 - sbruffo
 - mini razzetto
 - razzo
 - candela romana
 - tubi di lancio (tubi monogetto)
 - loro batterie e combinazioni;
4. **articoli pirotecnici appartenenti alla categoria T1, della tipologia e nei limiti di massa attiva (NEC) di seguito indicati, a condizione che gli stessi non siano dotati di un sistema di accensione elettrica:**
 - 4.1) **fiamma bengala: con NEC non superiore a g 250;**
 - 4.2) **bengala a torcia: con NEC non superiore a g 250;**
 - 4.3) **bengala a bastoncino;**
 - 4.4) **carrettila: con carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante \leq mg 150;**
 - 4.5) **combinazione: batterie o assortimenti contenenti solo fontane con NEC non superiore a g 600;**



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

- 4.6) *sostanza pirotecnica desensibilizzata: se presente carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante \leq mg 150; se presente carica solo effetto visivo NEC fino a g 250;*
4.7) *fontane: con NEC non superiore a g 250;*
4.8) *dispositivi lancia coriandoli;*
4.9) *dispositivo fumogeno: con NEC non superiore a g 250.*

I sopraindicati prodotti corrispondono alla V categoria, gruppo "D" o "E" di cui all'art. 82 Reg. T.U.L.P.S. (cfr. "tabella di equiparazione" di cui al citato Allegato 1 al D.M. 9 agosto 2011 e successive modifiche).

Si segnala, inoltre, che è possibile detenere, in un locale dove non è permesso l'accesso al pubblico, fino a complessivi kg 150 netti dei sopraindicati articoli pirotecnici marcati CE, purché conservati negli imballaggi di trasporto approvati e posti a distanza di 2 metri da altra merce, oppure ad un metro con interposizione di materiale di classe zero di reazione a fuoco e ci sia una distribuzione pari a 3,5 kg per m³. Per le attività commerciali non soggette a certificato prevenzione incendi, il locale deve essere dotato di un idoneo apparecchio portatile di estinzione incendi e l'accesso allo stesso, anche attraverso l'area di vendita, deve avvenire tramite porta incombustibile.

Gli **ambulanti**, a loro volta, in applicazione del citato art. 34, comma 4, del decreto legislativo 123/2015, possono vendere la stessa tipologia di articoli pirotecnici muniti della marcatura CE sopra elencata, con la limitazione dei quantitativi a 50 kg da esporre al pubblico. Per definizione, infatti, non possono disporre di locali di deposito dove poter stipare altro materiale.

D) MATERIALI OGGETTO DI SEQUESTRO – CAUTELE E PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Gli eventuali artifici oggetto di sequestro dovranno essere affidati in giudiziale custodia esclusivamente ai titolari di locali, civili o militari, autorizzati al deposito di manufatti esplosivi di IV e V categoria, nei limiti qualitativi e quantitativi previsti dalle relative licenze. Ulteriori speciali cautele, con riguardo alla loro maggiore pericolosità oggettiva, saranno poste per i prodotti non riconosciuti.

Si ricorda che il materiale sequestrato, qualora sia compendio di illecita produzione, detenzione e commercializzazione, è sempre destinato alla distruzione. Tale distruzione deve essere eseguita secondo modalità controllate, in contesti autorizzati allo smaltimento di esplosivi, mediante forni o altre metodologie conformi alle normative ambientali.

Si segnala l'utilità che - come si è già accennato nella "Premessa" - siano preventivamente individuate le soluzioni logistiche più adeguate anche in termini di *safety*, presso le quali gli Organi di polizia dovranno depositare materiali oggetto di sequestro amministrativo.

Si evidenzia che, in un'ottica di leale collaborazione, tali soluzioni potranno formare oggetto, ove ritenuto utile e praticabile, di una condivisione anche con l'Autorità Giudiziaria nel corso delle sedute del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica convocate per discutere l'argomento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

E) MODALITÀ E TERMINI RACCOLTA DATI - FUNZIONARIO RESPONSABILE E SUPPORTO OPERATIVO

Per uniformare la raccolta di dati potrà essere fornito, sia alle Forze di polizia sia alle Polizie locali operanti sul territorio, il *format* che, per ciascuna serie di dati concernenti le operazioni di polizia ed i sequestri, è ricavabile dalla maschera dell'applicazione informatica denominata R.I.S.E.C., con tutti i relativi campi. Si ricorda, infine, che, entro e non oltre la data del 21 dicembre 2020, dovrà essere inserito, a cura di ciascuna Questura, sul portale dell'UPAS, alla voce **“funzionario di turno”** (al menù della raccolta dati R.I.S.E.C.), il nominativo, nonché i relativi recapiti telefonici, del funzionario responsabile della raccolta, trattazione ed analisi dei dati (“Servizio R.I.S.E.C.”).

Il funzionario indicato come responsabile dovrà:

- ✓ costituire - dalla citata data del **21 dicembre 2020** e fino a cessate esigenze del **1° gennaio 2021** - **punto di riferimento esclusivo** sia per le Forze di polizia territoriali che per il corrispondente nucleo di trattazione ed analisi dei dati, costituito presso l'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale. Il medesimo funzionario potrà rivolgersi al citato nucleo per ogni supporto e chiarimento anche di natura tecnico-operativa;
- ✓ assicurare - come il servizio R.I.S.E.C. richiede - non solo una completa e tempestiva trasmissione dei dati, ma anche per evitare eventuali *deficit* di comunicazione la perdurante reperibilità fino alla conclusione del servizio in questione. Al riguardo, si precisa che il servizio R.I.S.E.C. ha inizio, orientativamente, **alle ore 6.00 e termina alle ore 12.00 del 1 gennaio 2021**, quando quest'Ufficio provvede ad inviare al Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza – il *report* contenente i dati richiesti su base nazionale.

F) SEGNALE ATTIVITÀ INVESTIGATIVE DI RILIEVO

Le SS.LL. sono, altresì, pregate di far pervenire, entro e non oltre il 31 gennaio 2021, tramite il seguente indirizzo di posta elettronica certificata dipps.pasarniesplosivi@pecps.interno.it, un resoconto dettagliato delle attività investigative più rilevanti svolte nello specifico settore.

Nel fare riserva di più puntuali indicazioni operative mediante successiva direttiva, si rappresenta che l'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale resta a disposizione per qualunque eventuale ulteriore chiarimento.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Gambacorta
J. Gambacorta

10
10